

Bruxelles, 5.4.2024 COM(2024) 165 final

2024/0088 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IT

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (di seguito "l'accordo di recesso") in riferimento alla prevista adozione di una decisione di detto comitato che modifica l'allegato 2 del Quadro di Windsor¹, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e Quadro di Windsor

L'accordo di recesso definisce le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione e dall'Euratom. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Il 27 febbraio 2023 la Commissione europea e il governo del Regno Unito hanno raggiunto un accordo politico di massima sul Quadro di Windsor. Il comitato misto istituito dall'accordo di recesso, riunitosi a Londra il 24 marzo 2023, ha adottato le nuove disposizioni relative al Quadro di Windsor e le due parti hanno convenuto di collaborare intensamente e fedelmente per attuare tutti gli elementi del suddetto Quadro.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto, istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso, è composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito. È copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato VIII dell'accordo di recesso stabilisce il regolamento interno del comitato misto. Il comitato misto si riunisce su richiesta dell'Unione o del Regno Unito e almeno una volta l'anno e stabilisce il calendario e l'ordine del giorno delle riunioni di comune accordo.

I compiti del comitato misto sono definiti all'articolo 164 dell'accordo di recesso e consistono principalmente nel:

- sorvegliare l'attuazione e l'applicazione dell'accordo di recesso, direttamente o attraverso i lavori dei comitati specializzati che riferiscono al comitato misto;
- adottare decisioni e formulare raccomandazioni, comprese le modifiche dell'accordo di recesso nei casi ivi previsti;
- prevenire i problemi e risolvere le controversie che possano derivare dall'interpretazione e dall'applicazione dell'accordo di recesso.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Nella sua prossima riunione il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione che rientra nell'ambito di applicazione del suddetto Quadro (di seguito "l'atto previsto"), a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, dello stesso.

.

Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 del regolamento interno del comitato misto e dei comitati specializzati, le decisioni adottate dal comitato misto specificano la data da cui hanno effetto.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

3.1. Allegato 2 ("Disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4") del Quadro di Windsor

L'allegato 2 del Quadro di Windsor riporta le disposizioni di diritto dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del medesimo.

Il 18 ottobre 2023 l'Unione ha adottato un regolamento che stabilisce nuove norme sull'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (regolamento (UE) 2023/2419²).

Il regolamento (UE) 2023/2419 stabilisce norme specifiche per l'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, rispecchiando quelle applicabili agli alimenti biologici, dato che questi ultimi e gli alimenti per animali da compagnia sono entrambi venduti al dettaglio ai consumatori finali. In base alle nuove norme gli alimenti per animali da compagnia possono essere etichettati con il logo di produzione biologica dell'UE se il 95 % degli ingredienti agricoli è biologico. Se è biologico meno del 95 % degli ingredienti agricoli, il riferimento all'agricoltura biologica può essere utilizzato solo nell'elenco degli ingredienti in relazione agli ingredienti biologici. Il regolamento rende obbligatorio il logo di produzione biologica dell'UE per gli alimenti biologici preimballati per animali da compagnia.

Nell'ambito del regime di cui al regolamento (UE) 2023/1231³ per l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di prodotti agroalimentari al dettaglio per l'uso o il consumo finale in Irlanda del Nord, ad essi si applicano le norme in materia di sanità pubblica e protezione dei consumatori del Regno Unito. L'allegato I del regolamento (UE) 2023/1231 elenca i pertinenti atti dell'Unione che, di conseguenza, non si applicano alle partite di tali merci che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito. Poiché il regolamento (UE) 2023/2419 riguarda esclusivamente la protezione dei consumatori, esso non dovrebbe applicarsi alle partite di alimenti biologici al dettaglio per animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e dovrebbe pertanto essere aggiunto all'allegato I del regolamento (UE) 2023/1231. Subordinatamente all'entrata in vigore della decisione prevista del comitato misto, la Commissione adotterà le misure necessarie a tal fine, conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) 2023/1231.

L'atto dell'Unione di recente adozione riguarda il mercato interno delle merci e pertanto rientra nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor e dovrebbe essere aggiunto all'allegato 2 del medesimo.

_

Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia (GU L, 2023/2419, 27.10.2023).

Regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord (GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Inoltre rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di recesso.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo di recesso.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo esclusivo e il contenuto dell'atto previsto sono aggiungere all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione.

La conclusione dell'accordo di recesso si basa sull'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

Conformemente al principio fondamentale secondo cui un atto può essere modificato solo con un atto dello stesso tipo, la base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 50, paragrafo 2, TUE.

_

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 50, paragrafo 2, TUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'allegato 2 del Quadro di Windsor e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo all'adozione di una decisione che aggiunge all'allegato 2 del Quadro di Windsor un atto dell'Unione di recente adozione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2020/135 del Consiglio⁵ del 30 gennaio 2020, l'Unione ha concluso l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), che è entrato in vigore il 1° febbraio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor⁶, che costituisce parte integrante dell'accordo di recesso, al comitato misto è conferito il potere di adottare decisioni che modificano i pertinenti allegati del Quadro stesso aggiungendovi gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione ma che non modificano né sostituiscono gli atti dell'Unione elencati nei suoi allegati.
- (3) Il regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo all'etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia⁷ è un atto dell'Unione di recente adozione che riguarda il mercato interno delle merci e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del Quadro di Windsor.
- (4) È opportuno che nella prossima riunione il comitato misto adotti una decisione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor che aggiunga all'allegato 2 del medesimo l'atto dell'Unione di recente adozione menzionato.
- (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto,

GU L, 2023/2419, 27.10.2023.

_

⁵ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1.

Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GUL 102 del 17.4.2023, pag. 87).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso si basa sul progetto di decisione di detto comitato accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente